

## **Nota illustrativa della delibera n. 25/2009 della Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia.**

*a cura di Anci Lombardia*

Facendo seguito ad un quesito formulato ai sensi dell'art. 7, comma 8 della legge 131/03 da parte del Sindaco del comune di Lodi, Lorenzo Guerini che riveste anche la carica di Presidente di Anci Lombardia, la sezione Regionale di controllo della Lombardia della Corte dei conti ha espresso il proprio parere sulle questioni derivanti dalla sentenza n. 335/2008 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 155 del decreto leg.vo 152/2006 nella parte in cui viene stabilito che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui manchino gli impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi.

La pronuncia della Sezione investe una serie di questioni interpretative che stanno creando gravi problemi finanziari ed operativi agli enti locali che hanno applicato la tariffa di depurazione in assenza del relativo servizio.

I punti principali della deliberazione n. 25 del 28 gennaio 2009 della Sezione si possono così riassumere:

1. Costituisce un consolidato indirizzo giurisprudenziale della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione che la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma non incide sui rapporti esauriti o consolidati e che per tali rapporti debbano intendersi esclusivamente le sentenze passate in giudicato, e i diritti per i quali siano decorsi i termini di prescrizione e decadenza.
2. In conseguenza della dichiarazione di incostituzionalità della norma che imponeva il pagamento della tariffa di depurazione a favore degli Enti sprovvisti del relativo impianto, la Corte dei conti ha chiarito la sorte dei rapporti "pendenti", e cioè fino a che punto sussiste il diritto da parte degli utenti di chiedere la ripetizione delle somme versate a tale titolo prima della sentenza.

Viene sottolineato che la prescrizione di tale diritto è direttamente conseguente alla natura della prestazione pecuniaria.

Pertanto la configurazione di corrispettivo viene fatta risalire al 3 ottobre 2000, data di entrata in vigore del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258, mentre precedentemente assumeva carattere tributario.

Infatti in materia tributaria vale il termine di due anni stabilito dall'art. 21 comma 2 del decr. leg.vo 546/92 per i tributi in generale, mentre da quando il tributo è stato trasformato in corrispettivo, la restituzione delle somme è soggetta alla disciplina del Codice Civile.

Sotto il profilo civilistico la Corte dei conti ritiene che l'oggetto della prestazione rientri nell'ambito del contratto di somministrazione e che quindi si debba applicare, sia per l'azione diretta che per quella indiretta, lo stesso termine di prescrizione e cioè quello quinquennale previsto dal comma 1, punto 4 dell'art. 1948 c.c. che decorre dalla data del pagamento.

È stato peraltro escluso che debba trattarsi di indebito oggettivo secondo l'art. 2033 c.c. in quanto per effetto della sentenza non può essere definito indebito quanto in origine era normativamente dovuto.

La Sezione ha evidenziato che debbano essere essere qualificate come indebito oggettivo esclusivamente le somme corrisposte dagli utenti a titolo di canone di depurazione dopo la cessazione di efficacia della norma (16 ottobre 2008) e per le quali opera la prescrizione ordinaria decennale dell'art. 2946 c.c.

3. Circa la possibile causa di decadenza per effetto della mancata impugnazione della cartella di pagamento entro il termine di 60 giorni, occorre verificare se tale termine è stato stabilito nel contratto di utenza, dopo la trasformazione della tassa in tariffa e se sia compatibile con i limiti fissati in materia di clausole vessatorie.

4. Il fatto che alcuni comuni abbiano destinato i proventi della tariffa di depurazione al finanziamento della costruzione di collettori di collegamento delle fognature ai depuratori non produce alcuna conseguenza in ordine agli effetti della pronuncia di incostituzionalità della norma che la Corte Costituzionale ha ritenuto irragionevole nella parte in cui viene previsto il pagamento di una tariffa a fronte della mancata controprestazione del servizio di depurazione.

È quindi l'esistenza del servizio e non la tipologia delle opere finanziate l'elemento fondamentale per accertare la legittimità del corrispettivo richiesto.

5. Ai fini della richiesta di rimborso da parte degli utenti vale il principio generale della necessità che sia fornita la prova dell'avvenuto pagamento e che tale prova non

è costituita esclusivamente dalla ricevuta di pagamento ma anche attraverso altre forme recentemente in uso che comunque attestino il pagamento del corrispettivo.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia al testo integrale della delibera n.25/pareri/2009 presente nel sito ANCI Lombardia.

Si deve inoltre segnalare che, anche se non ha costituito oggetto del quesito, gli interessi sui crediti non prescritti decorrono dalla data della domanda di rimborso in quanto si deve ritenere sussistente la presunzione di buona fede ai sensi dell'art. 2033 c.c.

Va infine avvertito che il Legislatore sta intervenendo con correzioni del quadro normativo.

La legge di conversione del D.L. 208/08 approvata dal Senato in prima lettura esclude dalla restituzione gli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione e completamento delle opere di depurazione.